


QUADERNI DELLA SOCIETÀ LIGURE DI STORIA PATRIA

8

Donne, famiglie e patrimoni a Genova e in Liguria nei secoli XII e XIII

a cura di
Paola Guglielmotti



GENOVA
SOCIETÀ LIGURE DI STORIA PATRIA
Palazzo Ducale
2020

QUADERNI DELLA SOCIETÀ LIGURE DI STORIA PATRIA

8

Collana diretta da Carlo Bitossi

Donne, famiglie e patrimoni a Genova e in Liguria nei secoli XII e XIII

a cura di
Paola Guglielmotti



GENOVA 2020

Referees: i nomi di coloro che hanno contribuito al processo di peer review sono inseriti nell'elenco, regolarmente aggiornato, leggibile all'indirizzo: <http://www.storiapatriagenova.it/ref.asp>

Referees: the list of the peer reviewers is regularly updated at URL: <http://www.storiapatriagenova.it/ref.asp>

I saggi pubblicati in questo volume sono stati sottoposti in forma anonima ad almeno un referente.

All articles published in this volume have been anonymously submitted at least to one reviewer.

INDICE

I. Paola Guglielmotti, <i>Donne, famiglie e patrimoni a Genova e in Liguria nei secoli XII e XIII: ragioni e scelte di una ricerca collettiva</i>	pag.	1
1. Gli obiettivi e i cartolari notarili quali fonti prevalenti	»	1
2. L'ambito territoriale, il contesto giurisdizionale e della prassi	»	6
3. La soglia del 1300: tra mole documentaria e specifici sviluppi sociali ed economici	»	8
4. L'apporto gestionale e patrimoniale delle donne: ancora sull'approccio ai <i>cartularia</i> notarili	»	11
5. Età, ciclo di vita e appartenenza familiare rispetto alla gestione del patrimonio	»	14
6. Violenza tra le pareti domestiche e diritti di cittadinanza entro la cerchia muraria	»	16
Carte di Genova e della Liguria	»	20
II. Valentina Ruzzin, <i>La presenza delle donne nei cartolari notarili genovesi (secoli XII-XIII)</i>	»	29
1. Composizione e selezione dei cartolari prevenuti	»	29
2. La clientela di un notaio e le azioni delle donne filtrate nel cartolare	»	31
3. Per una lettura non 'ingenua' dei cartolari: interrogativi sul patrimonio delle donne	»	33
<i>Dossier documentario</i>	»	37
III. Denise Bezzina, <i>Dote, antefatto, augmentum dotis: costruire il patrimonio delle donne in Liguria nei secoli XII e XIII</i>	»	69
1. Donne, doti e patrimoni: cenni storiografici	»	71
1.1. La dote nell'Europa mediterranea e a Genova nella passata storiografia	»	71
1.2. L'antefatto	»	74
2. Dote e matrimonio tra norma e prassi	»	77
3. Dote e normativa in Liguria: tra protezione ed esclusione	»	83
3.1. La dote negli statuti liguri: Genova e Albenga	»	85
3.2. Dote e successione: un legame indissolubile	»	90

4. La dote nella prassi a Genova e in Liguria	pag. 94
4.1. Costituzione e valore della dote	» 95
4.2. L'antefatto: uno sguardo comparativo nella regione ligure	» 102
4.3. Trasformismi dotali	» 105
4.3.1 La dote come bene fluttuante: <i>dos, augmentum dotis, extradots</i>	» 106
4.3.2. L'evoluzione del fondo dotale: dote, <i>guarnimenta</i> e il processo di inflazione dotale	» 111
4.4. Chi controlla il fondo dotale?	» 113
4.5. La fine del matrimonio. Trasmettere e riottenere la dote tra diritti e contese	» 117
4.6. Doti per le donne destinate alla vita religiosa	» 124
5. La dote tra prassi e normativa	» 128
 IV. Paola Guglielmotti, <i>L'uso politico della dote a Genova: mogli e banniti alla fine del Duecento</i>	 » 137
1. Il contesto politico	» 139
2. Chi sostiene le rivendicazioni?	» 143
3. Questioni da affrontare e modalità delle restituzioni	» 146
4. Reintegri e restituzioni	» 150
5. La soluzione genovese e la salvaguardia di un principio	» 155
 V. Paola Guglielmotti, <i>Extradoti e gestione patrimoniale: relazioni familiari, dinamiche sociali e progetti economici in Liguria nei secoli XII e XIII</i>	 » 161
1. Definizioni di extradoti e storiografia	» 161
2. Le extradoti e la loro rilevabilità nel contesto ligure: diffusione e trasversalità sociale	» 165
2.1. Casistica tra città e villaggi	» 165
2.2. Trasversalità sociale di una risorsa: una contrazione tardo duecentesca?	» 169
3. Alle origini delle extradoti: l'abolizione della <i>tercia</i>	» 170
4. Il problema dell'identificazione del fondo extradotale	» 172
5. Come si costituisce il fondo non dotale?	» 179
5.1. Lasciti testamentari per extradoti	» 179
5.2. Extradoti originate o potenziate da <i>donationes inter vivos</i>	» 181
5.3. La (ri)costituzione del fondo extadotale tra due matrimoni	» 182

6. Come si gestiscono (e si alimentano) le extradoti?	pag.	184
6.1. Gestione frazionata e qualità degli investimenti	»	184
6.2. Extradoti investite in commende	»	187
6.3. Duttività degli usi delle extradoti	»	189
7. Extradoti e contesto normativo	»	192
7.1. Una scarsa normazione statutaria	»	192
7.2. Il limite di 10 lire agli investimenti femminili autonomi (1288?)	»	195
8. Tendenze ed evoluzione delle extradoti	»	196
VI. Denise Bezzina, <i>Gestione di beni e patrimonio: spazi di iniziativa delle donne a Genova nei secoli XII e XIII</i>	»	207
1. Gestione e iniziativa femminile: una nota introduttiva	»	207
2. Un limite all'autonomia? I <i>propinqui et vicini</i> nei contratti femminili	»	208
3. Le risorse materiali delle donne: disponibilità di torri, diritti e patrimoni	»	213
4. Gestire i propri denari: credito e investimenti commerciali	»	220
5. Una finestra sul mondo artigiano: attività lavorative e investimenti	»	228
6. Un quadro articolato	»	235
VII. Paola Guglielmotti, <i>Gestione e devoluzione del patrimonio in ambito extraurbano ligure: le donne delle stirpi signorili nei secoli XII e XIII</i>	»	243
1. Il secolo XII: acquiescenza e supplenza	»	247
1.1. Tederata e Ferrara dei marchesi del Bosco: oneri anche militari?	»	248
1.2. La <i>comitissa</i> Matilda, moglie dell'imprigionato marchese Alberto Zueta di Parodi	»	250
1.3. Alda, moglie di Ottone del Carretto: sacrificio della dote e rinuncia all'azione in una dimensione pubblica?	»	252
2. Il secolo XIII: salvaguardia delle doti, consensi dovuti, indebitamento e frazionamenti irrimediabili	»	254
2.1. Margini di iniziativa?	»	255
2.2. Mabilia, vedova di Ottone di Clavesana: un 'modello' di indebitamento	»	260
2.3. Frazionamento avanzato e cessione del luogo di Montalto: la rinuncia che ricade sulle donne	»	262
2.4. Il patrimonio dei marchesi del Bosco e l'emancipata Guerreria, tale solo di nome	»	264
3. Prospettive	»	267

VIII. Paola Guglielmotti, <i>Due monasteri femminili liguri e la loro gestione: Sant'Andrea della Porta a Genova e Santo Stefano a Millesimo fino alla fine del Duecento</i>	pag. 277
1. Origini, fonti e approccio di genere	» 277
2. Il secolo XII: Sant'Andrea della Porta e la sua autonomia	» 280
3. Il secolo XIII: diversità strutturali di gestione	» 286
3.1. Sant'Andrea della Porta: refrattarietà alla clausura e all'inclusione in un ordine religioso	» 286
3.2. Santo Stefano di Millesimo: cautela e sorveglianza nell'ordine cistercense?	» 289
3.3. Sant'Andrea della Porta: un contesto di frequenti tensioni	» 294
4. Tra cautela, divisioni e rinnovamento	» 302
IX. Roberta Braccia, <i>Le libertà delle donne: le vedove tutrici e la gestione patrimoniale nella prassi notarile genovese dei secoli XII e XIII</i>	» 319
1. Le libertà femminili in una prospettiva storico giuridica: tra Genova e Italia comunale	» 319
2. Gli statuti genovesi e la 'necessaria' incapacità di agire delle donne: <i>Quando statutum est prohibitivum in persona et prohibitio est favorabilis</i>	» 322
3. Le vedove tutrici: un'eccezione alla regola	» 329
4. Agire da vedova tutrice: il lessico giuridico tra norma e prassi	» 336
X. Paola Guglielmotti, <i>Inclusione, esclusione, affezione: le disposizioni testamentarie femminili nel contesto ligure dei secoli XII e XIII</i>	» 347
1. Tra normativa, storiografia e fonti	» 347
1.1. Gli statuti di Genova e Albenga	» 347
1.2. La storiografia sul caso genovese	» 353
1.3. I testamenti nel contesto dei cartolari notarili. Quale trattamento? Quali limiti?	» 360
2. Condizioni	» 368
2.1. Costi e motivazioni	» 369
2.2. Sistemazioni preliminari al testamento	» 371
2.3. Pressioni familiari <i>versus</i> distacco del contesto familiare	» 373
2.4. Aspetti condivisi da testamenti maschili e femminili: una selezione	» 377
2.5. La coorte femminile	» 382
3. Clausole sostitutive	» 384

4. Testamenti simultanei di marito e moglie	»	387
4.1. Il coltellinaio Baldovino e Margarita, 1206	»	387
4.2. Egidio e Benvenuta, 1254	»	389
4.3. Giacomo Guercio <i>banbaxarius</i> e Adelina, 1279	»	389
4.4. Il notaio Guirardo di Lagneto e Caracosa, 1297	»	392
5. Testamenti plurimi	»	393
5.1. I due, anzi tre testamenti (1253) di Adalasia <i>de Guidone</i>	»	394
5.2. I due testamenti di Alasina (1258-1259), moglie di Oberto de Dan- dala	»	402
5.3. I due testamenti (1262) di Bonaventurosa, vedova di Stefanino <i>Pa- tarini</i>	»	404
6. Un bilancio di sfumature	»	406
XI. Denise Bezzina, <i>Percorsi femminili attraverso le proprietà familiari a Genova nei secoli XII e XIII</i>	»	415
1. Mabilia <i>de Lecavelis</i> : consolidare il patrimonio per il figlio	»	417
2. Aimelina figlia di Guglielmo Rataldo: amministrare il patrimonio con l'ausilio del marito	»	427
3. Simona vedova di Opizzone Fieschi: gestire il patrimonio per conto dei nipoti	»	433
4. Il favore per la linea agnazia	»	438
XII. Denise Bezzina, <i>Donne, famiglie e patrimoni a Genova e in Liguria nei secoli XII e XIII tra norma e prassi: acquisizioni e prospettive di una ricerca collettiva</i>	»	447
1. Donne, patrimoni e diritti: per una cronologia degli sviluppi	»	447
2. Ricchezze femminili composite e variabili	»	453
3. Lo 'scambio delle donne' e il contributo femminile alle strategie familiari	»	457
4. Donne, famiglie e patrimoni tra centro e periferia	»	464
5. Prospettive	»	466

IX. *Le libertà delle donne: le vedove tutrici e la gestione patrimoniale nella prassi notarile genovese dei secoli XII e XIII*

Roberta Braccia

1. *Le libertà femminili in una prospettiva storico giuridica: tra Genova e Italia comunale*

Il 20 maggio 1225 un cittadino genovese, Gregorio Maiacio, nel dettare le ultime volontà al notaio Lanfranco, ricorda in più passaggi la propria *uxor*: intanto le lascia il suo letto, i suoi *guarnimenta* e *quicquid de domo mea et de rebus meis que sunt in domo*, e inoltre dispone che possa essere tutrice e curatrice dei loro figli, sia di quelli già nati sia di quelli che nasceranno. Infine, impiegando una formula assai diffusa nella prassi notarile dell'epoca, prevede che all'occorrenza la stessa *sit donna et domina filiorum meorum et rerum mearum mobilium et immobilium*, concedendole espressamente

potestatem vendendi, emendi, permutandi res eorum et mittendi negotiatum per mare et terras ad fortunam filiorum meorum et tractandi eos et res quas eis dimitto sicut egomet possem et quicquid inde fecerit firmum et ratum haberi volo¹.

Qualche decennio dopo, il 22 luglio 1258, Nicoloso Nariga, padre di Benvenuta, consegna ai castellani di Portovenere alcune lettere del podestà di Genova che autorizzano la propria figlia, da poco madre di una bambina, a svolgere la funzione di tutrice *cum uno ex propinquis ex parte patris*². Dalla documentazione si evince che Nicoloso si era rivolto al podestà genovese poiché alla figlia, rimasta vedova in gravidanza, era stato assegnato un *curator bonis*, tale Franceschino, il quale *postea dicta Benvenuta peperit filiam, contra voluntate dicte Benvenute* avrebbe voluto *in dicta cura remanere et operas suas ingerere*. Nicoloso era stato ascoltato e aveva ottenuto giustizia *secundum iuris formam* e *secundum formam capituli*: era infatti ritornato a Portovenere con un provvedimento mediante il quale il *curator bonis* veniva

¹ Lanfranco 1951, doc. 1402, p. 205.

² Tealdo de Sigestro 1958, doc. 8, p. 30.

formalmente privato di tale incarico e diffidato dalle autorità affinché *se de cetero non intromitat ... sub pena librarum XXV*. Grazie all'iniziativa del padre, Benvenuta si era sbarazzata così del suo curatore: prima *uxor*, poi *vidua*, infine *mater* e *tutrix* della propria figlia, poteva adesso gestire i beni di famiglia affiancata da un parente.

Questi due casi, che ruotano attorno alla figura della vedova, oltre ad anticipare temi e problemi oggetto del presente contributo, pur nella loro diversità, consegnano un'immagine molto nitida di alcune 'libertà' femminili, vale a dire di taluni diritti e poteri esercitabili nel Duecento dalle vedove genovesi sia sui figli sia sul patrimonio familiare; 'libertà' che, come si dirà, collocano le stesse in una posizione sicuramente privilegiata rispetto a quella occupata da donne di diverso *status* civile³.

Sebbene apprezzabili, si tratta tuttavia di libertà non solo condizionate dalle circostanze e dal rispetto di determinate regole, ma anche 'minori' rispetto a quelle generalmente vantate dagli uomini. Da questo punto di vista dunque i casi studiati in questo saggio non rappresentano un'eccezione⁴ confermando la persistenza nell'Europa bassomedievale e, in specie, nell'Italia comunale, nella società e nelle istituzioni, di una «sfavorevole considerazione della donna»⁵.

Altrettanto inconfutabile è la circostanza per cui in base allo *ius commune* e al diritto statutario l'ampiezza della capacità di agire delle persone fisiche, in generale, e delle donne, in particolare, sia dipesa per secoli da una serie di variabili che, secondo un uso storiografico e un linguaggio forse ormai datato ma efficace, possono essere elencate, declinate ed eventualmente com-

³ Sulla storia delle donne e del loro ruolo nella famiglia medievale, senza pretese di completezza, si rinvia alla rassegna bibliografica posta a corredo della raccolta di studi di KIRSHNER 2015 e alla raccolta di studi, che ha obiettivi di bilancio storiografico, *Vingt-cinq ans après* 2019.

⁴ Sono invece le eccezioni, rispetto al quadro ordinario, le nuove frontiere di indagine della più recente storiografia in materia di donne e diritti nel medioevo: si pensa, ad esempio, agli studi dedicati alla « invisibile », ma « possibile » cittadinanza delle donne, fra cui quello di KIRSHNER 2017; per restare in ambito genovese ci si riferisce agli studi dedicati alle iniziative patrimoniali assunte in maniera piuttosto autonoma dalle donne genovesi testimoniate dalla prassi notarile locale che risultano coinvolte in maniera significativa in varie imprese commerciali quali finanziatrici, quali contraenti nel contratto di *commenda* o quali creditrici nei contratti di prestito marittimo, si veda da ultimo BEZZINA 2018, pp. 84-90, nonché il volume collettivo *Dare credito alle donne* 2012.

⁵ DI RENZO VILLATA 1995, p. 466.

binata fra loro⁶. Tra queste variabili, esplicitate o presupposte dalla legislazione locale, testimoniate dalla prassi e riprese dalla dottrina, una posizione di rilievo occupano l'età, che nella prospettiva odierna è solitamente difficile stimare, e lo *status familiae*, parametro – quest'ultimo – corrispondente al 'ruolo' o 'posizione' assunti dalla persona nel proprio contesto familiare⁷.

Riguardo alle libertà, tra i soggetti 'meno liberi' o, se vogliamo, 'meno autonomi', spiccano quindi le donne e i minori, cioè la maggioranza della popolazione. Sono donne e minori ad attirare una speciale attenzione da parte del legislatore statutario e da parte della dottrina di diritto comune come testimoniano alcuni 'istituti di protezione', diretti a tutelare contemporaneamente sia la posizione di tali soggetti sia gli interessi della loro famiglia di appartenenza; si pensa alle norme concernenti la loro capacità negoziale e soprattutto a un istituto o, se vogliamo, un legame che li coinvolge entrambi, vale a dire la tutela materna, oggetto di queste riflessioni.

Al proposito è oramai noto che grazie soprattutto ai giuristi di scuola, l'impianto romanistico di matrice giustiniana – molto attento a tali soggetti e a istituti di protezione quali la tutela e la curatela – non solo venne adattato, ma addirittura volutamente 'tradito' e quindi modificato nel tempo in numerose parti. L'adattamento peraltro non fu sempre migliorativo: basti pensare che, come ha sottolineato Julius Kirshner, « nel contesto patrilineare delle comunità medievali italiane, le capacità legali delle donne erano ancora circoscritte, anche più che all'epoca di Papiniano », giureconsulto vissuto mille anni prima. Analogamente, ulteriore espressione emblematica di un 'tradimento' *in peius*, risulta essere proprio la rielaborazione del diffuso principio dell'*exclusio propter dotem*: se di fatti per il *Corpus iuris* le figlie e i figli ereditavano in modo almeno teoricamente uguale, « secondo i regimi patrimoniali medievali le figlie erano di solito escluse per legge dall'eredità », dovendosi accontentare di una dote spesso non proporzionata all'entità del

⁶ TRIFONE 1930; BESTA 1931; CAMPITELLI, 1983, in particolare pp. 181-188, nonché DI RENZO VILLATA 1995, pp. 460-470.

⁷ Le capacità delle donne possono quindi essere utilmente indagate in base alla loro situazione domestica e coniugale, nel ruolo di figlie, mogli, madri e vedove, secondo lo schema proposto, per esempio, da KUHEN 1999, il quale ha tuttavia ricordato l'esistenza di altri ruoli o posizioni assunti o assumibili dalle donne dell'epoca in grado di condizionare significativamente la loro capacità giuridica e d'agire: le donne in quanto monache, in quanto prostitute o in quanto protagoniste del mondo del lavoro (*ibidem*, p. 432).

patrimonio paterno⁸. La parabola di questo articolato tradimento, innescato da usi locali e pratiche sociali e alimentato dal legislatore statutario con la complicità della dottrina, si perfezionò senza dubbio nel corso dell'età moderna, incontrando nel frattempo non poche resistenze.

Come sembra testimoniare la prassi notarile genovese duecentesca in tema di tutela vedovile, sono i notai a sostenere tali resistenze, consentendo a un numero significativo di vedove di agire più 'liberamente' di quelle sposate o di diverso *status* civile e sottraendole così al generale clima di forte condizionamento nonché di restrizione delle capacità femminili che avrebbe investito e connotato la società genovese, italiana ed europea nei secoli successivi.

2. *Gli statuti genovesi e la 'necessaria' incapacità di agire delle donne: Quando statutum est prohibitivum in persona et prohibitio est favorabilis*

L'assimilazione delle donne ai minori indusse il legislatore statutario, i giuristi e gli operatori del diritto a ritenere congrue norme, dottrine e pratiche tese a limitare, talvolta drasticamente, la capacità negoziale di entrambi; in particolare il proibire a una donna di concludere in autonomia contratti validi – pena l'applicazione del principio di nullità – fu concepito come uno strumento di protezione duplice, finalizzato cioè ad avvantaggiare allo stesso tempo sia lei sia i suoi familiari. Nella Genova di età comunale, però, le donne, notoriamente attive e dinamiche nel mondo degli affari, del lavoro e nel mercato immobiliare, non sembrano attingere con frequenza a una 'protezione' così radicale.

Studi recenti, superando alcune impostazioni storiografiche che richiedevano opportuni aggiornamenti⁹, hanno confermato le ormai risalenti intuizioni di Giuseppe Salvioli (1857-1928), espresse in un breve saggio di fine Ottocento dedicato alla capacità contrattuale proprio delle donne genovesi tra secolo X e XI. Secondo Salvioli nella città ligure molte famiglie « spinte dai bisogni nuovi e riformatori del traffico » avrebbero permesso alle donne sposate di concludere validi contratti quasi del tutto autonomamente, cioè col semplice assenso del marito senza l'intervento dei parenti¹⁰. Tuttavia, a partire dal XII secolo, nelle regole formalizzate all'interno della normativa

⁸ Si rinvia a KIRSHNER 1999, p. 378.

⁹ Si veda GUGLIEMOTTI 2020.

¹⁰ Si veda SALVIOLI 1897. Sulla figura di Giuseppe Salvioli si rinvia alla voce di VESCIO 2013.

locale, in linea con quanto stava accadendo altrove, si registra un *trend* inverso volto a ridurre la capacità patrimoniale delle stesse: le libertà femminili cominciarono a ricevere una più attenta e puntuale attenzione da parte del legislatore, sicché il recinto normativo, sempre più fitto e articolato, entro il quale le donne avrebbero potuto muoversi, inesorabilmente si restrinse¹¹.

Intanto va ricordato che la legislazione statutaria genovese due-trecentesca dedica alle donne e ai minori buona parte del libro III intitolato *De minoribus sive tutorum ipsorum et de racione mulierum et ultimis voluntatibus*. È da sottolineare fin d'ora la circostanza per cui, escluse le prime tre rubriche di incerta datazione, le norme restanti risultano essere *statuta facta de anno 1288*¹².

Tuttavia lo stile – se così si può dire – di queste norme evoca quello dei precedenti *brevia* che, risalenti al secolo precedente, dedicano a tale ambito solo poche parole. Per esempio, relativamente ai minori, nel breve del 1143 si accenna alla capacità d'agire collegata al compimento della maggiore età con questo inciso: *de danda etate maioribus* [leggi: *minoribus*] *XX annorum sit in nostro arbitrio*, mentre negli statuti genovesi due-trecenteschi compare sul tema una norma più articolata¹³.

Per quanto concerne la capacità negoziale dei minori la successiva rubrica *De vendicione minoris et contractus valeat* si occupa specificamente dei contratti stipulati da maschi non ancora maggiorenni, che avessero però compiuto i 17 anni, o conclusi da femmine minori di 25 anni, che avessero

¹¹ Si fa riferimento a un ormai celebre provvedimento del 1143 mediante il quale i consoli del Comune genovese abolirono la *tercia*, assegno vedovile di origine franca, lasciando alle donne la possibilità di ricevere il solo antefatto: sul punto BRACCIA 2000-2001, pp. 84-88, e il Capitolo III di Denise Bezzina in questo volume.

¹² Di questa fonte statutaria, che affonda le sue radici nel secolo precedente, disponiamo non solo di differenti manoscritti, ma anche di una edizione; su tali testi si veda la scheda n. 421 in *Repertorio degli statuti* 2003. Per un confronto, si veda MAINONI 2012, pp. 82-91, che nell'ambito di una trattazione del ruolo delle donne nei testamenti pugliesi, comprese le tutrici, ha condotto un'analisi della normativa del regno normanno svevo.

¹³ Gli statuti genovesi sono pervenuti nella versione allestita per la colonia di Pera, presso Costantinopoli. *Statuti della colonia genovese* 1871, libro III, cap. 107, *De danda ectate minoribus*, pp. 114-115: *De danda ectate minoribus qui annos XVIII compleverint sit in meo arbitrio, et si in maiori XVIII annis concessio per inde habeatur et valeat ac si a principe esset ectatis venia concessa, in aliis vero negociis in quibus auctoritas mea fuerit necessaria talem prestabo auctoritatem qualem dabo in sententiis ante me latis, de quibus nullo modo bandum accipiam*.

però compiuto i 15 anni: in tali casi – recita la norma – i contratti di compravendita, permuta o cambio e altri negozi stipulati senza l'autorizzazione paterna erano considerati validi se conclusi col loro giuramento, accompagnato dal parere favorevole di due parenti o vicini ritenuti idonei a esprimerlo: *iuramento facto consilio duorum propinquorum vel duorum vicinorum qui sint boni et utiles*¹⁴.

Si specifica, tuttavia, che se uno dei contraenti fosse stato una donna sposata minorenni, oltre al giuramento e al *consilio propinquorum*, dovesse essere imprescindibile l'autorizzazione del marito, cioè era necessario agisse *de consensu et voluntate mariti sui*, a pena di invalidità dell'atto.

Alla donna maggiorenne, sposata e non sposata, è invece dedicata un'altra parte della rubrica in questione che permette alle stesse di concludere validi contratti di valore superiore alle 10 lire, a condizione che il marito, se presente, e in ogni caso due *propinqui* avessero dichiarato di essere d'accordo¹⁵.

Un'ulteriore ipotesi presa in considerazione da tale norma statutaria concerne poi il caso di assenza del marito:

possit tamen mulier habens maritum absentem contrahere et finem facere aut se et sua obligare si habuerit publicum instrumentum in quo contineatur expressim quod voluntas mariti sui est ut contrahere possit et se obligare et finem facere. Hoc idem observabo in muliere maritum absentem habens ultra unum contractum in anno de libris X sine voluntate mariti possit celebrare aut finem vel obligationem facere [corsivo mio].

Ne consegue pertanto che, secondo la legislazione cittadina, le donne genovesi maggiorenni e sposate potevano concludere autonomamente contratti di valore pari o inferiore a 10 lire, una cifra di tutto rispetto se si pensa,

¹⁴ *Statuti della colonia genovese* 1871, libro III, cap. 109, pp. 115-117. Si ricorda che nell'esperienza giuridica bassomedievale vi è un uso imponente del giuramento in ogni ambito, sia giuspubblicistico sia giusprivatistico, dove tale uso è particolarmente frequente in materia negoziale. Come è stato sottolineato « al giuramento confirmatorio si fa spesso ricorso al fine di produrre effetti giuridici che sarebbero proibiti ed ostacolati da un'applicazione rigorosa delle norme di diritto romano-giustiniano »: CONDORELLI 2009, p. 311.

¹⁵ *Omnes eius contractus, obligationes seu fines quas a libris X supra mulier maior annorum XXV faciat aliis personis voluntate mariti et consilio duorum propinquorum vel vicinorum aut quos propinquos et vicinos appellet, et si maritum non habuerit consilio duorum propinquorum sicut supra dictum est, firmas et ratas habebo, deficiente supradicta voluntate non habebo, deficiente supradicta solempnitate non habebo firmum finem vel contractum factum a muliere si contractus, finis vel obligacio excesserit libras X, quo casu eciam ipsos ratum non habebo [corsivo mio].*

ad esempio, che negli anni Settanta del Duecento con 14 lire si aveva la possibilità di acquistare una barca a vela¹⁶. Tale autonomia poteva essere ampliata qualora, in assenza del marito, una donna genovese sposata risultasse in possesso di un idoneo *instrumentum publicum* (in sostanza una procura generale del marito): in questo caso poteva concludere validamente anche contratti di valore superiore alle 10 lire.

Lo stile di ‘scrittura’ delle norme statutarie genovesi, o meglio la tecnica legislativa utilizzata, tende a rendere un po’ oscuri i contenuti impliciti sottesi alle norme stesse; per ovviare in qualche modo al problema si impone quindi un confronto con la legislazione cittadina trecentesca successiva, profondamente rivista per quel che concerne la forma, e più articolata sotto un profilo contenutistico¹⁷.

Il confronto tra gli statuti più antichi e quelli del 1375 risulta di indubbia utilità anche perché la sostanziale cristallizzazione della normativa statutaria civile nonché la sua lunga durata – fenomeni questi che accomunano molte tradizioni statutarie in altri contesti politico-istituzionali – permettono agli studiosi una utilizzazione più disinvolta e dilatata nel tempo di questa fonte. In altre parole lo statuto locale – nonostante la sua inesorabile e intrinseca obsolescenza – tende a mantenersi comunque vivo e vitale, circostanza che gli consente di essere una testimonianza sempre utile per comprendere meglio sia le precedenti sia le successive pratiche del diritto, cioè il composito e fluido mondo della prassi. Intanto negli statuti del 1375 compare una corposa rubrica statutaria dedicata alla capacità contrattuale delle donne e dei minori all’interno del libro III sui *contractibus et patts quibusdam sepius frequentatis*¹⁸. La norma in questione è rubricata *Quod contractus minorum et mulierum valeat ut infra et de mulieribus non detinendis personaliter pro debito*.

Rispetto alla legislazione statutaria duecentesca sopra richiamata, per la validità dei contratti stipulati dai minori (maschi che hanno compiuto 17 anni e femmine che ne hanno compiuti 15) privi di padre o ascendenti pa-

¹⁶ BEZZINA 2015, p. 126.

¹⁷ Come si è avuto occasione di rilevare altrove, la novità più evidente introdotta dagli statuari del 1375 è senza dubbio l’unificazione formale del dettato delle norme: fu eliminata infatti definitivamente la formula del *breve*, utilizzata ancora nella redazione statutaria precedente (BRACCIA 2018, p. 151).

¹⁸ Si vedano gli statuti di Genova del 1375 in ASGe, Ms. 123, c. 53v e sgg., oppure ASGe, Ms. 124, c. 47v e sgg. (se ne vedano le schede in *Repertorio degli statuti* 2003, p. 283).

terni, si aggiungono ulteriori cautele, che rendono l'atto stipulato – se vogliamo – ancora più solenne: si impone ai parenti o ai vicini di giurare

se credere dictum contractum seu obligationem vel remissionem non fieri ad lexionem dicti minoris sed ad utilitatem eius teneatur quilibet magistratus dictum contractum remissionem, finem et obligationem firmum habere et tenere, ita quod dictus minor non possit petere seu habere restitutionem in integrum.

Per quanto concerne le donne maggiorenni la norma dispone invece che costoro non potessero validamente concludere contratti o essere parte in obbligazioni senza il consenso del marito, del padre o, in loro assenza, di almeno due vicini di casa (*Et si non habuerit patrem vel avum nec maritum cum et de consilio duorum propinquorum vel vicinorum ut supra*)¹⁹. Una regola che, con alcune sfumature più o meno marcate, si trova in altri statuti liguri, inclusi quelli in cui non circolò direttamente il modello statutario genovese²⁰. Una regola che, declinata in vari modi, si può reperire anche in altri contesti politico-istituzionali²¹.

¹⁹ BRACCIA 2004, pp. 35-36.

²⁰ Si vedano poi, per esempio, tra i numerosi statuti liguri quelli di Albenga (1288), libro II, cap. 61, *Ut vendicio et contractus minoris valeant*; Finale (1311), cap. 16 *de contractibus minorum vel mulierum*; Varazze (1345), libro II, cap. 39, *Quod contractus mulierum cum consensu viri sint rati et firmi*; Albisola (1389), cap. 11, *De testamentis et ultimis voluntatibus et aliis contractibus mulierum*; Noli (XV secolo), libro II, cap. 21, *De contractibus minorum et mulierum*; Finale (1449), libro III, cap. 1, *Qualiter contractus minorum et mulierum fieri debeant*; Maremo (1487) cap. 9, *De contractibus minorum et mulierum*; Carcare (XVI secolo), cap. 17, *De contratti delle donne*; Pallare (1539), cap. 36, *De venditione facta per maritum et uxorem firma habenda*; Onzo (1580), libro II, cap. 9, *De contractibus minorum et mulierum*; Balestrino (1610), libro II, cap. 14, *De contratti di donne o minori*; Garlenda e Paravenna (1618), libro I, cap. 7, *De contractibus minorum et mulierum*. Tutti questi statuti, manoscritti o a stampa, sono stati schedati nel *Repertorio degli statuti* 2003, cui si rinvia per ulteriori informazioni e notizie.

²¹ Anche la dottrina di diritto comune è concorde nel ritenere che il giuramento non abbia efficacia quando nella stipulazione di contratti con donne e minori non sia stato ottenuto e prestato il consenso *proximiorum*, richiesto esplicitamente dallo statuto: BARTOLO DA SASSOFERRATO 1590, ad l. *Si quis pro eo*, D. 46, 1, 56 (57), c. 73v. Per una sintesi delle soluzioni adottate dalla dottrina e dalla legislazione è ancora utile, sebbene ormai datata, la ricognizione proposta da LEICHT 1944, pp. 50-53. Sulla questione si è soffermato EDIGATI 2010, che ha notato come « quanto alle funzioni di controllo, in certi luoghi si richiese il solo consenso del marito, in altri dovettero intervenire anche gli agnati ed altrove ancora si impose in aggiunta il decreto del giudice. Circa il soggetto passivo, esso fu talora la semplice *mulier*, maggiore di una certa età, talaltra la *uxor*, escludendo quindi nubili e vedove. Infine, i beni investiti potevano essere la totalità del patrimonio femminile od il solo fondo dotale, mentre gli

È di un certo interesse, in relazione alla disciplina richiamata, una norma dei ben più tardi statuti della comunità ligure di Sassello (nell'attuale provincia di Savona). Nella redazione della metà del secolo XVI palesemente si indicano le ragioni per le quali una limitazione della capacità contrattuale della donna era assolutamente indispensabile. Poiché raramente sono riferiti e specificati all'interno degli statuti le circostanze originanti l'intervento legislativo se ne riportano per intero i contenuti:

Havendo inteso li Magnifici Signori Ceva e Gio. Antonio d'Oria servarsi uno abuso in questa Corte di del (sic) Saxello che alle volte alcune femine se obligano e loro e li beni e dote loro con iuramento semplicemente, e che con simile obligatione resteno dal iudicante della Corte tenute per valide e legittime, cosa che in vero non è ne conveniente ne dovuta, e da quelle ne succede troppo preiudicio a loro stesse e a suoi heredi o successori, perché vogliando loro signorie provvedere et obviare a tale consuetudine et abuso, ordineno e comandano

che la donna possa concludere validamente un contratto prestando giuramento e senza il consenso del marito, del padre o di due vicini di casa solo

dove fusse alcuna dona vedova o quale non ne havessi havuto marito per mantinimento suo e di suoi fillioli, se ne havesse e li occorressi necessità e bisogno di comprare vituaglie per lo sustentamento suo e di suoi figlioli ... tanto sino alla quantità de libre cinque di moneta di Genoa e non più²².

In alcuni statuti, poi, in linea e in sintonia col modello genovese, a completare questa regola, è previsto che il marito o l'agnato dovessero giurare di credere che *dictum contractum obligationem vel remissionem fieri ad utilitatem non ad lesionem*, ovvero che l'atto per il quale il consenso veniva dato e il giuramento andava prestato produceva un vantaggio nei confronti della donna senza danneggiarla²³.

Sul capitolo statutario genovese trecentesco dedicato ai contratti delle donne e dei minori val la pena ricordare i punti più significativi di un *consilium* del giurista genovese Bartolomeo Bosco (...1395-1433/37) relativo

atti potevano ridursi ai soli negozi contrattuali ed obbligazioni oppure estendersi anche al testamento e ad atti unilaterali » (*ibidem*, p. 61).

²² Archivio del Comune di Sassello, Archivio storico I, 1/5, *Statuti di Sassello* (1550), cap. 23, *Decretum de contractibus mulierum*.

²³ Si vedano, tra i vari, gli statuti di Finale (1311), cap. 16, e gli statuti di Loano (1602), libro I, cap. 37 (*Repertorio degli statuti* 2003, pp. 273 e 321).

proprio alla corretta interpretazione di questa norma e alla sua estensione applicativa²⁴.

Bosco intanto afferma che *dictum statutum fuit conditum principaliter in favorem mulierum et fundatum super hac pia et naturali ratione inspecta eorum fragilitate*: in altri termini lo statuto genovese avrebbe recepito un principio unanimemente condiviso dalla coeva dottrina di diritto comune cioè quello secondo il quale tutto il genere femminile si connotava per una sua intrinseca *fragilitas*²⁵. Dichiarò inoltre che *quando statutum est prohibitivum in persona et prohibitio est favorabilis [...] talis comprehendit civem illius territorii ubicumque existentem*: un principio dunque talmente ‘giusto’ e cogente da doversi estendere ovunque e pertanto anche a quei luoghi legati politicamente alla Dominante genovese sebbene normativamente indipendenti da questa (nel caso di specie il riferimento è alla *civitas foederata* di Savona)²⁶.

Nel terzo libro dei più antichi statuti genovesi, riscritti e riproposti nei testi statutari successivi, oltre alla disciplina relativa alla capacità contrattuale delle donne e dei minori, si trovano anche numerose disposizioni concernenti ulteriori istituti tipici e fondamentali del diritto delle persone e della famiglia: la tutela e la curatela dei minori. Una presenza assai significativa, da un punto di vista dei contenuti e della consistenza delle norme, che può essere in parte collegata al rinascimento giuridico medievale e, quindi, al recupero e alla circolazione dei testi giustinianeî, processi avviati nel frattempo dalla Scuola di Bologna: è noto, infatti, che il Digesto dedica all’argomento addirittura due libri (il 26 e il 27), il Codice una cinquantina di titoli del libro quinto e, infine, le Istituzioni 14 titoli del primo libro²⁷.

²⁴ BARTOLOMEO BOSCO 1620, *consilium XXXV, De intellectu capituli Ianuae quod contractus minorum et mulierum*; per indicazioni biografiche e bibliografiche su Bartolomeo Bosco e sulla sua raccolta di *consilia*, si rinvia a PIERGIOVANNI 2013.

²⁵ Sulla elaborazione e diffusione del concetto di *fragilitas sexus* si veda, per esempio, il contributo di GRAZIOSI 2002.

²⁶ Trattandosi poi di norme concepite in favore della *mulier* ecco che tali rubriche statutarie, a Genova come altrove, divenivano *favorabilia* e quindi da interpretarsi latamente; inoltre non essendo la nullità del contratto stipulato da una donna prevista per ‘favor pubblico’, « non era attivabile da un *quivis de populo* (come un’azione popolare), ma solamente dalla donna »: EDIGATI 2010, p. 67.

²⁷ DI RENZO VILLATA 1992, pp. 320-321, dove si sottolinea come la materia tutelare abbia suscitato « il vivissimo interesse della Scuola di Bologna che riservò all’istituto una capillare attività esegetica tesa a sviscerarne tutti i profili, spesso in sintonia con le esigenze della vita

Inoltre, in sintonia con quanto si registra in vari contesti dell'Italia settentrionale e centrale, soprattutto in Veneto e in Toscana, va sottolineato che anche a Genova venne istituita in età comunale una magistratura *ad hoc* con la funzione di proteggere sia il patrimonio di defunti o assenti o latitanti sia quello di minori privi rispettivamente di curatore o di tutore²⁸. A questa magistratura, dapprima eletta in seno al consiglio dei notai e poi mediante il collegio dei sindacatori, fanno esplicito riferimento sia una rubrica degli statuti genovesi più antichi sia una norma degli statuti trecenteschi poi cristallizzata nella legislazione statutaria successiva²⁹. Compito di tale magistratura consisteva nel dare o confermare i tutori, scegliendo dapprima tra i parenti e, in assenza di questi, nominandone uno d'ufficio³⁰.

3. *Le vedove tutrici: un'eccezione alla regola*

Nei primi secoli del basso medioevo «l'esclusione delle donne dalla tutela costituiva una delle tante applicazioni della regola [ulpiana] per cui queste dovevano essere esonerate da tutti gli uffici pubblici e civili»³¹.

quotidiana del diritto». In particolare i glossatori civilisti si sforzarono di «inquadrare nel sistema» la tutela materna in una delle specie «classiche»: tutela legittima, tutela dativa e tutela anomala o *irregularis* (*ibidem*, p. 324).

²⁸ DI RENZO VILLATA 1992, pp. 330-339, con riferimento anche al contesto genovese.

²⁹ Su questa magistratura, che meriterebbe ricerche e indagini più approfondite, si vedano gli *Statuti della colonia genovese* 1871, libro III, cap. 103, *De octo [?] tutoribus et curatoribus generalibus in Ianua eligendis*, pp. 109-113. In entrambe le redazioni statutarie si stabilisce che potevano essere assunti per tale ufficio solo *bonos et legales homines literatos seu literam scientes qui sint bone condicionis et fame, cives Ianuae et oriundi de civitate Ianue vel districtu, et qui expendant et avarias faciant in comuni*. A sottolineare la rilevanza di tale attività giurisdizionale val la pena ricordare che tra i privilegi confermati dall'imperatore Federico II nel 1220 al comune di Genova, privilegi già concessi dai suoi predecessori incluso Federico I, si menziona esplicitamente la *potestas dandi tutores et curatores et mundualdos* nell'ambito del proprio *districtus*: *Libri Iurium* I/2 1996, doc. 287, p. 37.

³⁰ In base a quanto stabilito dal capitolo statutario 103 del libro III, *De octo [?] tutoribus et curatoribus generalibus in Ianua eligendis* sopra menzionata, la scelta avrebbe dovuto cadere su quello tra i parenti *melior et iunior*: secondo Di Renzo Villata tale norma, se confrontata con teorie e pratiche diffuse a quel tempo in materia, si segnala «per la sua anomalia, perché l'età del soggetto investito, al di là dei limiti minimi e massimi ... non costituisce mai uno degli elementi cui fondare la designazione del tutore. Che poi costui debba anche essere *iunior* appare ancora più strano, stante la funzione surrogatoria del potere paterno» (DI RENZO VILLATA 1979, p. 388).

³¹ DI RENZO VILLATA 1975, p. 140. Si vedano della stessa autrice – oltre alla citata monografia i seguenti contributi: DI RENZO

Questa regola celeberrima, consolidata dal diritto romano giustiniano, era in linea con le molteplici limitazioni della capacità d'agire delle donne assai diffuse, sebbene diversamente declinate, in tutta l'Europa di *civil law*. Incapaci di provvedere a se stesse, le donne non avrebbero infatti potuto e dovuto occuparsi di altri. Tuttavia, proprio in materia tutelare, lo stesso Giustiniano aveva sancito una importante eccezione a tale regola: il *legislator uxoris* non solo ammise la tutela materna, permettendo alle vedove di amministrare i beni di famiglia e di esercitare la potestà genitoriale, ma precisò altresì che, oltre alla madre, anche la nonna e altre figure femminili appartenenti alla famiglia avrebbero potuto assumere tale *officium*³².

Non è un caso, quindi, che nel basso medioevo, con il conforto della *scientia iuris* bolognese e con il supporto dello *ius proprium*, la madre e la nonna del fanciullo impubere potessero pretendere e assumere tale incarico; non solo, « la loro candidatura era vista con tale favore da venire posposte ai soli tutori testamentari e da precedere, invece, nell'ordine di preferenza i tutori legittimi e quelli di nomina magistratuale »³³.

Del resto, come confermano gli esiti recenti e meno recenti di numerose ricerche dedicate alla condizione vedovile delle donne nel medioevo, proprio le vedove diventarono spesso titolari di un patrimonio sufficiente a consentire loro una certa indipendenza³⁴. Una indipendenza che parrebbe rafforzata e

VILLATA 1979, con moltissimi riferimenti alla legislazione statutaria e alla prassi notarile genovese e DI RENZO VILLATA 1986; utile, inoltre, per le tematiche qui affrontate DI RENZO VILLATA 2002.

³² Per il diritto giustiniano poteva essere ammessa alla tutela persino la concubina previa adozione di determinate cautele. Brevi osservazioni di sintesi su tale 'apertura', offerta dal diritto giustiniano, in GUERRA MEDICI 1996, p. 79 e sgg.

³³ DI RENZO VILLATA 2002, p. 426 nt. 105, dove tra l'altro l'Autrice cita un documento bolognese del 1270 di riconoscimento della tutela testamentaria conferita dal *de cuius* alla moglie per il tramite di un giudice della curia podestarile di Bologna, cui sono aggiunte le clausole riguardo al giuramento della madre, la promessa di amministrare nell'interesse del fanciullo e di render conto dell'amministrazione dei beni, oltre alla rinuncia alle seconde nozze, all'eccezione opponibile a suo favore in forza del senatoconsulto velleiano che, come noto, consentiva di inficiare le obbligazioni assunte dalle donne a favore di altre persone. In merito al valore e alla portata di quest'ultima clausola si vedano le interessanti osservazioni di FENU 2014.

³⁴ KUHEN 1999, p. 449: « libere dal marito e probabilmente anche dal padre, ma al tempo stesso investite verosimilmente della cura dei figli, le vedove possono essere considerate come donne promosse a ruoli di maggiore responsabilità legale, o addirittura come potenziali protagoniste di "scelte di vita indipendenti" ».

dilatata quando la vedova, indicata quale tutrice testamentaria dei figli, avesse ricevuto esplicitamente dal *de cuius* diritti ulteriori, *in primis* quelli connessi alla disponibilità del patrimonio familiare. Sotto questo profilo, gli atti notarili genovesi testimoniano l'uso ricorrente della formula *relinquo uxorem meam dominam et usufructuariam*, cui era collegata frequentemente la espressa concessione di una procura generale³⁵. Tuttavia la presenza di questa espressione, diffusa anche in realtà diverse da quella ligure e genovese, non deve trarre in inganno: è noto infatti che tale 'formula di stile' non originava né un *dominium*, cioè un diritto di proprietà, né un usufrutto in senso tecnico, ma garantiva alla vedova un semplice legato di alimenti³⁶. In altre parole tale investitura solenne «a null'altro autorizzava che a compiere le normali spese quotidiane, e anche queste con parsimonia; e ad avere «alimenti decenti», commisurati alla consistenza del patrimonio lasciato dal marito»³⁷.

Va ricordato, inoltre, che l'indipendenza della vedova era subordinata al mantenimento dello stato vedovile e, pertanto, destinata a venir meno in caso di nuove nozze. Nonostante rare eccezioni, il mantenimento dello stato vedovile rimane nel tempo la *conditio sine qua non* al fine di poter godere di eventuali diritti di usufrutto sul patrimonio familiare e per esercitare la tutela sui figli nati durante la prima unione matrimoniale.

A mero titolo di esempio, si riporta un estratto del testamento dettato da Pietro Curto, un marito savonese, nel 1214:

Praterea constituo te dominam et tutricem filiorum meorum et bonorum meorum, si in hac vita trasmigrabor, dum stare volueris honeste in domo mea Si vero maritum ac-

³⁵ Un'ampia ricognizione di documenti che testimoniano l'utilizzazione di tale formula nella prassi notarile genovese nel Trecento è stata effettuata da PETTI BALBI 2010. La locuzione *donna et domina* è ampiamente utilizzata anche nei testamenti di epoca precedente (secoli XII-XIII). A titolo d'esempio, si riporta la formula impiegata nel testamento di Pietro de Silo del 1190: *Suam uxorem dimittit domnam et dominam et tutricem rerum et filiarum ad faciendum quod placuerit et ita quod sua socera et sua uxor habeant habitationem domus in vita sua. Et de rebus sua uxor possit mittere et facere et per mare et per terram causa negociandi et recipiendi et dandi potestatem habeat plenarie, sicut ipsemet habet vel habuit aliquo modo* (Guglielmo Cassinese 1938, doc. 7, p. 6). La formula è molto simile a quella adottata per il testamento di Gregorio Maiaico del 20 maggio 1225, citato alla nota 1.

³⁶ Ciò è stato rimarcato da Giovanni Chiodi che ha illustrato questa celebre consuetudine interpretativa alla luce di quanto emerge dal pensiero di alcuni glossatori, principali esponenti della *scientia iuris* dell'epoca: CHIODI 1997, p. 428 e sgg.

³⁷ BELLOMO 1996, p. 41. Sul punto è ritornata brevemente anche MORELLO 2016, p. 393.

cipere volueris ... statuo et hordino filios meos et filias meas ... heredes omnium meorum bonorum³⁸.

Analogamente in un testamento genovese rogato nel 1210 il disponente prevede per i figli superstiti quanto segue:

do tutricem et curatricem massariam uxorem meam quam volo esse donnam et dominam de filiis et rebus meis et do ei potestatem vendidi, impignorandi, negotiandi et tractandi res quas eis dimitto sicut ego possem et maritandi filiam meam predictam Que faciat consilio dicti Johannis cognati mei et dicti Anselmi de Casanova. Hec omnia habeat quamdiu sine viro et cum filiis meis stare voluerit³⁹.

In tale documento si specifica che nel caso in cui la vedova avesse voluto risposarsi a svolgere la funzione di tutori e curatori sarebbero stati gli stessi *consiliatores*:

Si forte virum acceperit vel cum filiis meis stare noluerit habeat et extrahat de bonis meis rationes suas ... et tunc volo quod habeant tutelam et curam de filiis meis Johanne cognatus meus et dictus Anselmus⁴⁰.

Tale previsione è abbastanza frequente poiché le vedove, spesso assai giovani, solitamente erano destinate a contrarre un nuovo matrimonio⁴¹. A questo proposito, si può menzionare un atto genovese risalente al 1191 in

³⁸ *Guglielmo* 2009, doc. 12, pp. 13-14.

³⁹ *Lanfranco* 1951, doc. 519, p. 232. Nel testamento di Balduino de Caprili, redatto nel 1201, la formula è la seguente: *Aldicem meam uxorem constituo, dimitto et trexo donnam et dominam de omnibus meis bonis et de omnibus filiis meis et eam eis do et confirmo tutricem et curatricem et administratricem et rerum et filiorum dum voluerit stare cum filiis meis asque marito*. In questo testamento non viene indicato alcun consigliere; si confronti con *Giovanni di Guiberto* 1939, doc. 351, p. 173. Questa specificazione manca anche nel testamento di Pietro de Silo risalente al 1190, citato sopra, alla nota 33.

⁴⁰ In un testamento redatto il 9 ottobre 1186, Anselmo Porcello dispone quanto segue: *Mariam uxorem meam do tutricem filiis meis et volo ut sit domina meorum rerum et filiorum dum ipsa vixerit. Si vero ipsa alico casu a tutela defuerit sint tunc in tutela consulum communis*: *Oberto Scriba* 1940, doc. 112, p. 43.

⁴¹ La capacità matrimoniale femminile, secondo il diritto canonico, si acquisiva con il compimento dei dodici anni. Di conseguenza il rischio di rimanere vedove in giovane età era particolarmente elevato, senza contare che dovevano essere piuttosto frequenti i matrimoni tra uomini maturi e donne giovanissime, come ha fatto notare, tra gli altri, *LETT* 2014, pp. 238 e 244, sottolineando proprio come la differenza di età abbia determinato una maggiore presenza di vedove rispetto a quella dei vedovi nella documentazione tardo-medievale.

cui gli attuali tutori degli eredi di Bonsignore Gatti dichiarano di aver ricevuto una somma di denaro dalla loro precedente tutrice, vedova dello stesso Bonsignore Gatti, evidentemente decaduta da tale incarico, forse per essere entrata in una nuova famiglia⁴².

È invece piuttosto raro che lo sposo indichi esplicitamente nelle ultime volontà quale possibile tutrice dei figli la nonna *ex parte patris*, escludendo la propria moglie ancora in vita. Questa fattispecie sembra concretizzarsi, per esempio, in un testamento parimenti genovese del 1198 in cui il disponente indica non solo quale tutrice dei suoi figli la propria madre – salvo aggiungere anche il nome di colui che avrebbe dovuto assisterla come *consiliator* nello svolgimento di tale funzione – ma addirittura specifica:

Et matrem meam dimitto donam et dominam et tutricem de meis filiis et de omnibus meis bonis et quod valeat vendere de meis bonis pro suvenire suis necessitatibus et meorum filiorum. Et Deo et Hugolino filio Bocutii de Mari filios meos comito et quod ipse sit consiliator de matre mea et filiorum meorum⁴³.

Se nella prassi notarile genovese, in particolare nei testamenti, si registra l'uso di individuare quali tutrici naturali della prole la madre o, più raramente le ascendenti, anche gli statuti cittadini non lasciano spazio a dubbi interpretativi circa la possibilità per le stesse figure femminili di esercitare la tutela e la curatela sui minori, come suggerisce chiaramente l'automatica ricorrenza dell'espressione *tutor vel curator, tutrix vel curatrix* ogni qualvolta si faccia riferimento a tali soggetti o a tale ufficio.

Inoltre, forse proprio al fine di garantire tale opzione, contrastando la diffusione di usi e pratiche ritenuti dannosi per i *pupilli* e per gli *infanti*, a integrazione del *volumen statutorum*, si diede vita alla prima delle nuove rubriche inserite nel libro III (1288) che sancisce espressamente il diritto per madri e per ascendenti di minori di essere ammesse a esercitare la tutela, in luogo di tutori nominati a loro insaputa⁴⁴.

⁴² Guglielmo Cassinese 1938, doc. 428, pp. 170-171.

⁴³ Bonvillano 1939, doc. 133, p. 64. Anche nel testamento di Iterio Longo, già vedovo, risalente al 21 settembre 1191, viene indicata la propria madre Sibilia quale possibile tutrice del figlio *Donumdeus*: Guglielmo Cassinese 1938, doc. 1068, p. 420. Il 14 agosto 1202, Guglielmo Embriaco *mator*, dettando le sue ultime volontà, indica la madre contutrice dei suoi figli insieme alla moglie: Guglielmo da Sori 2015, doc. 886, p. 757.

⁴⁴ Statuti della colonia genovese 1871, libro III, cap. 105, *Infrascripta statuta de novo facta per dominos capitaneos et antianos MCCLXXXVIII*, pp. 113-114: *Statuimus quod si aliquis datus vel*

Il legislatore statutario genovese mostrava dunque di considerare la madre o la ascendente *ex parte patris* tutrici naturali dei minori, comunque da preferire rispetto ad altri familiari, purché entrambe non avessero mutato nel tempo il loro *status familiae* cioè si fossero astenute dall'entrare a far parte di una nuova famiglia attraverso la celebrazione di un ulteriore matrimonio⁴⁵.

La norma citata si accompagna ad altre norme statutarie, evidentemente più risalenti poiché formulate ancora secondo lo stile tipico dei *brevia*, tra cui quella riguardante le modalità di impiego del patrimonio di minori (*De pecunia minorum collocanda*) e quella concernente la possibilità per il tutore o il curatore designato di rifiutare l'incarico (*Qualiter tutela vel cura refutari possit*)⁴⁶. In particolare, essa si combina con una norma dedicata al diritto vantato dalla madre o dai fratelli di un minore di diventare tutori o curatori dello stesso nel caso in cui il padre, poi defunto, non avesse potuto o voluto esprimere in merito la sua volontà⁴⁷.

confirmatus fuerit tutor aliquibus pupillis vel infantibus matre vel avia ipsarum pupillarum vel infantium ignorante, quod mater ipsa vel avia non obstante tali datione vel confirmatione admittatur ad suscipiendum tutelam ipsorum pupillorum vel infantium unius vel plurium perinde ac si dicta datio vel confirmatio facta non esset, et si mater vel avia tutelam susceperit. Ex tunc sit cassa et irrita et nullius valoris datio seu confirmatio prius de alio facto, et ipsa mater vel avia tutrix sit et esse debeat ac si nulla datio alia vel confirmatio facta esset. Salvo quod predicta non trabantur ad aliquos tutores constitutos seu relictos in testamento seu ultima voluntate, nec possit esse tutrix mater vel avia vel tutelam suscipere postquam ad secunda vota transivit [l'evidenziazione è mia]. Come si può notare, si distingue tra *pupilli* e *infanti*, senza mai specificarne la differenza che probabilmente doveva ricavarsi da altre fonti, incluso il diritto romano giustiniano e, quindi, il diritto comune secondo i quali l'*infans* era il minore di sette anni, mentre il pupillo era il minorenni maggiore di sette anni.

⁴⁵ Si ritiene, inoltre, che anche a Genova l'assunzione di tale ufficio non fosse automatica neppure in caso di tutela testamentaria e legittima: DI RENZO VILLATA 1992, p. 332.

⁴⁶ *Statuti della colonia genovese* 1871, libro III, rispettivamente cap. 108, p. 115, e cap. 122, pp. 122-123.

⁴⁷ *Statuti della colonia genovese* 1871, libro III, cap. 153, *Quod fratres et matres admittantur ad tutelam et curam minorum*, pp. 145-146: *Si debeat dari tutor vel curator alicui minori cui pater de tutela vel cura non providerit et mater ipsius minoris velit esse tutrix vel curatrix ipsius minoris, admittatur ad ipsam tutelam vel curam et adiungatur ei unus ex propinquieribus et magis ydoneis ex linea paterna prestita ab ipsis caucione ydonea secundum formam iuris, et si non inveniatur propinquus ex linea paterna adiungatur eidem mulieri aliquis ydoneus ex linea materna tamen utilior pro ipso minore. Si vero non inveniatur ydonei ex linea paterna vel materna admittatur ipsa mater ad dictam tutelam sola sine aliquo adiuncto. Possint etiam esse tutores et curatores fratres et patruus minoris et ad ipsas tutellas et curas admitti sine aliqua pena e-*

Si specifica poi che la madre nell'esercitare la tutela dativa sui propri figli dovesse essere comunque affiancata da un familiare (un *propinquus*), preferibilmente un parente del marito, cioè un parente dei pupilli in linea paterna. Solo nel caso in cui non si fosse reperito alcun familiare, neppure *ex linea materna*, la madre poteva esercitare la tutela 'in solitudine', cioè autonomamente, *sine aliquo adiuncto*.

Tuttavia, in relazione a questa ipotesi, è interessante sottolineare come tale norma, risalente alla fine del XIII secolo, sia stata successivamente riscritta e integrata nella seconda metà del Trecento:

Si debeat vel petatur dari tutor vel curator alicui minori cui pater de tutela vel cura non preverit vel preverit sed dictam tutelam vel curam qualibet occasione non execuerit et mater ipsius minoris vellit esse tutrix vel curatrix admittatur ad tutelam vel curam et adiungatur ei unus ex propinquieribus et magis ydoneis ex linea paterna prestita ab ipsius ydonea caupione secundum formam iuris. Prius tamen citatis tribus propinquis ex parte patris de melioribus et utilioribus pro ipso minore si volunt adiungi seu admitti ad tutelam vel curam dictorum minorum cum dicta matre vel si non reperiat tres saltem ex eis tot quot poterunt inveniri. Et si de propinquis inveniri non poterunt seu nolent esse tutores vel curatores citentur tres ex melioribus et utilioribus ex linea materna seu si tot inveniri non poterunt saltem quot inveniri poterunt si volunt admitti seu adiungi cum matre ad tutelam seu curam dictorum minorum. Et si non inveniantur vel nollet propinquus ex linea paterna vel materna ydoneus dicta mater possit esse tutrix vel curatrix sola sine aliquo adiuncto *cui tamen adiungantur duo consilarii qui magistratui utiliores videbuntur cum et de quorum consilio administrare debeat*. Si vero frater vel consanguineus iermanus defuncti tunc esset absens et postea redderit Ianuam adiungatur et adiungi debeat dicte matri in casu quo vellit dictus redditus et dummodo non sit ydoneus et habilis [corsivo mio] ⁴⁸.

Sebbene riguardo a una fattispecie molto peculiare, ma cruciale, la potenziale autonomia della vedova genovese subisce pertanto, a partire dal XIV secolo, un certo ridimensionamento: nel caso in cui non fosse stato reperito alcun familiare non avrebbe più potuto esercitare la tutela autonomamente, cioè *sola sine aliquo adiuncto*, ma – a differenza di quanto stabilito dagli statuti precedenti – avrebbe dovuto essere affiancata da due consiglieri nominati dal magistrato cittadino (di conseguenza i minori avrebbero dovuto essere gestiti addirittura da tre tutori).

ciam si habeant comunionem vel res comunes cum minoribus, vel sint debitores vel creditores minorum [l'evidenziazione è mia].

⁴⁸ *Statuti di Genova del 1375*, libro IV, cap. 16, *Quemadmodum admittatur mater cum aliquo ad tutelam vel curam filiorum*.

Nel Duecento a occuparsi della nomina dei tutori (cosiddetta tutela dativa), in assenza di tutori legittimi (e la madre, secondo la dottrina, non rientrava formalmente in tale categoria), o a confermare tutori testamentari (indicati tali con testamento) sono proprio i *consules de iustitia*, che effettuavano – come emerge anche dalla documentazione della prassi – un’intensa attività di controllo durante lo svolgimento di tale incarico, un controllo che anticipa e spiega l’irrigidimento del legislatore statutario trecentesco sopra descritto. Così risulta, per esempio, sia nel caso (1238) di Alda, moglie di Nicoloso Nepitella, tutrice e curatrice testamentaria dei figli di costui, sia in quello (1241) di Giovanna, moglie di Giovanni Embriaco, tutrice testamentaria dei figli, entrambe confermate dai magistrati cittadini⁴⁹.

4. *Agire da vedova tutrice: il lessico giuridico tra norma e prassi*

La straordinaria ricchezza delle fonti notarili genovesi, edite e inedite, permette di osservare da vicino l’agire dei tutori e, in specie, delle vedove tutrici, sebbene da un punto di vista quantitativo il numero documenti che coinvolgono queste ultime non sia proporzionato al numero dei testamenti in cui sono indicate potenzialmente come tali, assai più consistente⁵⁰.

Intanto si ricorda che, in generale, come stabilito dagli statuti cittadini, in occasione dell’apertura di una successione tutori e curatori di eventuali

⁴⁹ Si rinvia, rispettivamente, a ASGe, *Notai Antichi*, 11, not. Enrico di Bisagno, cc. 183v-185r, doc. del 1238, dicembre 14 dicembre, il caso di Alda nominata marito nel suo testamento e confermata nell’incarico dal console di giustizia Tancredo, che alla presenza di alcuni notai provvede a redigere il ricco inventario dei beni del defunto marito; e a ASGe, *Notai Ignoti*, 2, not. Andrea di Frassineto, c. 100r-v, c.n.n., doc. del 1241, giugno 17: *Ego Iohanna uxor quondam Iohannis Embriaci tutrix relicta ab intestamento ab ipso Iohanne filiis masculiis ... et cumfirmata per consules in dicta tutela et consecuta pro ipsis filiis meis per manum Acconem Homobonem iudicem in integram restitutione ad conficiendum inventarium pro eis*, cui segue l’inventario dei beni facenti parte della massa ereditaria. A titolo esemplificativo si ricorda che il 3 settembre 1230, anche Sibilia, vedova di Rubaldo Mallono, confermata dal console di giustizia Enrico Racamo di Spigno tutrice insieme con Ansaldo Gaeta dei figli avuti dal marito, fece lo stesso: ASGe, *Notai Antichi*, 11, not. Enrico di Bisagno, cc. 38-39v.

⁵⁰ Per le riflessioni che seguono, come per quelle precedenti, si sono considerati prevalentemente documenti notarili, editi e inediti, riferibili al contesto politico e giurisdizionale genovese, privilegiando in particolare gli atti rogati nel distretto o in località direttamente subordinate al comune genovese. Per ragioni legate all’omogeneità del tessuto sociale, economico e giuridico, si è preferito prestare un’attenzione minore nei confronti di realtà liguri, *in primis* quelle signorili, ma anche nei confronti di alcune *civitates foederate*, dotate di un considerevole grado di autonomia politica e giurisdizionale rispetto alla Dominante, quali Savona e Albenga.

minori, nominati e confermati, dovevano far redigere pubblicamente un inventario dei beni facenti parte della massa ereditaria entro un determinato numero di giorni⁵¹. Inoltre il magistrato cittadino avrebbe dovuto intervenire ogni qualvolta una parte cospicua di tali beni divenisse oggetto di qualche negozio giuridico, come nel caso in cui il tutore e il curatore intendessero vendere all'asta i beni del minore; questi ultimi dovevano procedere *auctoritate consulatus* e poi far scrivere in un apposito cartolario sia l'entità del ricavato sia il nome degli acquirenti, cioè *pecunia rerum et nomina emptorum* affinché *utilitas minoris melius observetur*⁵². Insomma, gli statuti genovesi, in linea con quanto si registra altrove, formalizzano una serie di cautele predisposte nell'interesse e a vantaggio dei minori al fine di scongiurare possibili frodi commesse dai tutori a loro danno.

Ciò nonostante la legislazione statutaria genovese, più disinvolta e permissiva rispetto ad altre, consentiva al tutore di investire i beni pupillari per mare e per terra in assenza di una specifica volontà manifestata in tal senso nel testamento dal padre dei minori⁵³; si legge infatti nel capitolo *De tutore et curatore potestatem non habentibus mitendi per marem pecuniam minorum*:

Si quis vel si qua Ianue civis decessit vel decesserit et in eius ultima voluntate tutorem vel curatorem vel tutores seu curatores filiis dimiserit vel dimisit licet in eius ultima voluntate ipsi tutori vel curatori *non dimiserit licenciam et potestatem portandi et mitendi cum carta per mare et terram res ipsorum minorum laboratum ad fortunam et proficuum eorum, tamen si inde commonitus ero ab altero ipsorum tutorum dabo ei licenciam et potestatem portandi ad proficuum et fortunam eorum sicut mos est Ianue miteri et portare, et inde laudem ei fieri faciam nisi testator hoc specialiter in eius ultima voluntate vetaverit, cum pocius intelligendum sit testatorem hoc et ignorancia dimisisse quam alia de causa illud idem facere tenebor in tutoribus vel curatoribus datis sive constitutis per consules vel potestates [corsivo mio]*⁵⁴.

⁵¹ *Statuti della colonia genovese* 1871, libro III, cap. 103, *De octo [?] tutoribus et curatoribus generalibus in Ianua eligendis*, pp. 109-113: sul punto si veda DI RENZO VILLATA 1979, p. 401. A testimoniare l'obbligatorietà di tale adempimento vale la pena ricordare un documento risalente al 12 dicembre 1242 in cui Auria, vedova tutrice dei propri figli, si scusa di non aver fatto redigere l'inventario dei beni del marito defunto: ASGe, *Notai Antichi*, 26.I, not. Andrea Forte, c. 13v.

⁵² *Statuti della colonia genovese* 1871, libro III, cap. 123, *Quod tutores sive curatores calagam faciant auctoritate consulatus*, p. 123.

⁵³ Questa scelta normativa concernente la materia tutelare, minoritaria rispetto a quanto si registra nella generalità dei casi, risulta non a caso in linea con quella pisana, come è stato opportunamente evidenziato da Di Renzo attraverso una attenta comparazione tra realtà statutarie differenti: DI RENZO VILLATA 1979, p. 407.

⁵⁴ *Statuti della colonia genovese* 1871, libro III, cap. 120, pp. 121-122.

Il legislatore statutario sembra aver sacrificato l'eventuale diversa volontà del testatore di fronte all'esigenza di non ostacolare le attività commerciali e i traffici cittadini.

Non era tuttavia infrequente che fossero gli stessi testatori a prevedere espressamente per i tutori e, in specie, per la vedova tutrice la possibilità di fare investimenti⁵⁵. Emblematico risulta essere nel 1225 il caso della moglie di Gregorio Maiacio, già menzionato all'inizio di queste riflessioni, che nel testamento concede alla consorte *potestatem vendendi, emendi, permutandi res eorum et mittendi negotiatum per mare et terras ad fortunam filiorum meorum*⁵⁶.

Spesso, ma non sempre, quando tutrice dei minori è la madre rimasta vedova, si trovano coppie di tutori, vale a dire la donna affiancata da un uomo, un parente o un maschio adulto: così accade nel caso di Mabilia, moglie del fu Rogerio *Noxencius*, che nello stesso giorno stipula ben tre commende per conto dei figli, quale tutrice testamentaria degli stessi, d'accordo con Ogerio *de Insulis*, indicato dal *de cuius* loro cotutore (1203)⁵⁷, e nel caso di Benvenuta di Portovenere, citato in apertura di questo saggio, affiancata nella tutela della figlia dal proprio padre (1258)⁵⁸.

Per contro ci sono anche casi in cui il numero risulta essere superiore, cioè i tutori sono tre: una circostanza che non stupisce, visto e considerato che gli statuti trecenteschi sopra citati, in presenza di una vedova tutrice

⁵⁵ Si cita da DI RENZO VILLATA 1979, pp. 407-408, che ha individuato vari casi e in particolare, tra gli altri, un documento genovese del 1205, attraverso il quale il testatore nomina la moglie unica tutrice e curatrice dei propri figli minori, conferendole la *potestas mittendi ad laboratum per mare et terram ad fortunam* dei propri figli, consigliata dal proprio padre e dal cognato (*ibidem*, p. 408).

⁵⁶ Lanfranco 1951, doc. 1402, p. 205 (sopra, nota 1).

⁵⁷ Giovanni di Guiberto 1939, docc. 691-693 del 1203 settembre 21, rogati a Genova. Nel testamento di Guglielmo Robino, confezionato il 26 aprile 1191, sono indicati quali possibili tutori dei figli sia la moglie sia il suocero: *Guglielmo Cassinese* 1938, doc. 510, pp. 203-204.

⁵⁸ Sopra, nota 2, ma anche, per esempio, nel caso dei figli del defunto Oberto Colombo, sottoposti alla tutela della moglie Bensevega e a quella di Guglielmo Airaldo, tutore testamentario degli stessi, come risulta dall'inventario dei beni di famiglia redatto a Genova il 12 gennaio 1238 alla presenza di Oberto Cassano, console di giustizia, e del notaio Giovanni da Sori: ASGe, *Notai antichi*, 11, not. Enrico di Bisagno, cc. 160v-r. Risulta invece agire come unica tutrice, comunque consigliata da due *propinqui*, Mabilia Leccavela, caso emblematico di vedova 'in azione' decisamente intraprendente, di cui si è occupata Denise Bezzina nel Capitolo XI, mentre altri casi di vedove tutrici, tutte operanti nel territorio ligure, sono stati trattati da Paola Guglielmotti nel Capitolo VII, entrambi in questo volume.

non testamentaria, ma individuata e nominata dal giudice, sembrano fissare questo numero. Corrisponde a questa fattispecie, per esempio, il caso dei figli del notaio Guglielmo di Albaro affidati a tre tutori: Simone di Albaro notaio, Giacomina, loro madre e vedova di Guglielmo, nonché Michele *Vatacii*; tutti e tre, il 7 maggio 1299, agiscono di comune accordo e per conto dei minori per conferire ad Andriolo Gambono *in accomendacione* 224 lire in tessuti lombardi da commerciare in Romania⁵⁹. Nella stessa situazione si vennero a trovare nel 1205 Pietro e Giovanni, figli di Idone de Pallo, i quali, oltre alla madre Aimelina, disponevano di altri due tutori: Guglielmo Mamento e Ogerio loro fratello. Sono peraltro numerosi i documenti che testimoniano come i tre tutori, di comune accordo, abbiano ripetutamente investito il denaro dei minori in varie *accomendaciones*⁶⁰.

Nella prassi notarile genovese le regole e le eccezioni cui si è accennato si ‘mescolano’ con il risultato che, a scanso di equivoci, i notai incaricati di rogare gli atti compiuti da vedove tuttrici tendono a registrare quasi sempre la presenza di almeno due *propinqui* e *vicini*, i quali oltre a integrare utilmente la volontà della donna agente nelle vesti di consiglieri, fungono pure da testimoni: per esempio, in un documento confezionato a Genova nel 1288, si stipula un contratto di commenda tra due coniugi, da un lato, e Rossina, vedova di tale Venturo e tuttrice dei propri figli, dall’altro, che agendo per conto degli stessi conferisce in tale società la somma di 10 lire, alla presenza e con il consiglio di suoi due vicini⁶¹.

Con le stesse modalità, Beatrice, vedova di Simone Vento e tuttrice dei propri figli, il 15 giugno 1268 affitta un immobile-bottega d’accordo con il co-

⁵⁹ ASGe, *Notai antichi*, 148, not. Damiano di Camogli, cc. 41r-v. Peraltro in un documento di poco precedente, risalente al 15 aprile 1299, i tutori di costoro risultano essere Simone di Albaro, Michele Vatacii e *Simone Vatacii* (si badi, almeno due notai), mentre non figura il nome della madre Giacomina: *ibidem*, c. 29r-v.

⁶⁰ *Giovanni di Guiberto* 1939, doc. 1153 del 1205 maggio 11, pp. 523-524; doc. 1173 del 1205 maggio 13, p. 10; si veda inoltre doc. 1362 del 1205 giugno 1, p. 105, e doc. 1423, del 1205 giugno 7, pp. 132-134.

⁶¹ ASGe, *Notai antichi*, 75/II, not. Guglielmo di San Giorgio, c. 88v, 1288 marzo 31. Questo caso è stato ricordato anche da BEZZINA 2015, p. 162. Tale ‘moltiplicazione’ dei ruoli assunti dai testimoni è evidente in un atto rogato il 13 marzo 1299, in cui la moglie si dichiara debitrice insieme al marito di una certa somma: *Et dicta Iohanina, abrenunciavit iuri ypothecarum, senatui consulto et omni iuri et fecit predicta omnia in presentia, consensu et voluntate dicti viri sui et consilio infrascriptorum testium quos eius propinquos et consiliatores in hoc casu elegit et appellavit* (ASGe, *Notai Antichi*, 148, not. Damiano di Camogli, c. 1r-v).

gnato Giacomo⁶², il 29 aprile 1270, loca una casa di loro proprietà a Donatino de Clavaro dichiarando quali suoi consiglieri Giovanni Vento e Nicola Vento (rispettivamente padre e figlio), entrambi *propinqui*⁶³, mentre il 13 settembre 1274, anche a nome del figlio Giorgio, rinnova l'affitto di un ulteriore immobile di loro proprietà a due artigiani genovesi, alla presenza del cognato e di un altro testimone⁶⁴. Come Beatrice, un'altra donna della famiglia Vento, Argentina, vedova di Nicola e tutrice dei figli, il 2 dicembre del 1300 affitta una bottega di loro proprietà a Pietro Lupino dichiarando Acurso formaggioio e Pietro *de Collis* coltellinaio suoi consiglieri quali *propinqui et vicini*⁶⁵.

Quando le vedove tutrici assumono, per così dire, decisioni patrimoniali di maggior rilevanza (investimenti finanziari, acquisto e soprattutto alienazioni di beni immobili) fanno la loro comparsa nell'orizzonte della prassi, figure istituzionali del comune cittadino già incaricate, come si è detto, di *dare* o *confirmare* tutele e curatele, vale a dire i *consules de iustitia*. Il 22 aprile 1299 Catalina, vedova di Lucheto *Podixius*, e tutrice del loro figlio Giorgino, erede della nonna paterna (anch'essa indicata quale sua precedente contutrice), cede un credito pervenuto a Giorgino a Benvenuto di San Giorgio e tale vendita è convalidata dal console di giustizia⁶⁶. Dall'atto, rogato dal notaio Damiano di Camogli, risulta sia che il 13 febbraio 1298 Catalina era stata confermata *in ipsa tutela per dictum consulem civitatis prout continetur in actis consulatus civitatis Ianuae* sia che contemporaneamente era stato redatto l'inventario dei beni⁶⁷.

⁶² ASGe, *Notai antichi*, 72, not. Guglielmo di San Giorgio, c. 11r.

⁶³ *Ibidem*, c. 56v.

⁶⁴ *Ibidem*, c. 124v.

⁶⁵ ASGe, *Notai antichi*, 74, not. Guglielmo di San Giorgio, c. 34v.

⁶⁶ ASGe, *Notai antichi*, 148, not. Damiano di Camogli, cc. 31v-32r.

⁶⁷ Un esempio simile, risalente al 5 agosto 1259, è quello di Alasia, vedova di Guglielmo Travaca, *tutrix testamentaria* del figlio Giovannino, confermata in tale ufficio da Guglielmo Rubeo, giudice del comune di Ventimiglia, la quale prima di assumere l'incarico procede all'inventario dei beni dichiarando che *premisso venerabili signo crucis et manu propria impresso, antequam me immisceam ipsi tutele vel de bonis inventis in ipsa aliquid attingam ... de bonis inventis in ipsa inventarium facere inchoavi* (Giovanni di Amandolesio 1985, doc. 115, p. 106). Come nell'estremo Ponente ligure, anche nell'estremo Levante ligure risultano casi in cui l'inventario era redatto solennemente alla presenza del podestà e di tre notai (Giovanni di Giona 1955, doc. 409 del 5 marzo del 1275, e doc. 411, s.d. ma 1275, su cui DI RENZO VILLATA 1979, p. 403).

La formula più ampia e corretta, proposta e utilizzata da taluni notai, chiamati ad assistere tutori e tutrici in occasione di disposizioni patrimoniali di una certa rilevanza, avrebbe dovuto quindi includere una serie di dati: il giorno della nomina o della *confirmatio* nella tutela e quello dell'inventario, di solito, ma non sempre, contestuale⁶⁸.

Un'identica procedura viene seguita anche Oltremare, esattamente a Nicosia, quando, il 21 giugno 1297, a poca distanza dall'apertura della successione di tale Nicola Carbone, il notaio Lamberto di Sambuceto registra la seguente dichiarazione:

In nomine Domini amen. Ego Sibilia uxor quondam Nicole Carboni, tutrix Thome, Marie et Aloyse, filiorum meorum et dicti quondam Nicole, ut de tutela constat in actis curie de Nicossia 1297, die 18 junii, et de inventario constat per instrumentum scriptum manu notarii infrascripti dicto mense et die.

Tanto premesso Sibilia dà mandato a Pexio *de Anfossi*, cittadino genovese, di investire *ad risicum et fortunam* per conto suo e dei minori un credito avanzato dal defunto marito⁶⁹.

Come si è detto, quale eccezione alla regola secondo cui alle donne, per natura inaffidabili, non poteva essere affidato nessuno, tutrici naturali dei minori venivano considerate anche le nonne, preferibilmente quelle *ex parte patris*. A tal proposito si può dire che non sono molti i documenti rinvenuti relativi a nonne tutrici che agiscono per conto dei nipoti. A titolo di esempio, guardando un po' oltre il termine cronologico qui adottato, si segnala

⁶⁸ L'adempimento di tali formalità era previsto per qualsiasi nomina a tutore: si veda, per esempio, il caso di Ianoto de Plazio *domicellus archiepiscopi*, nominato tutore e curatore di Isolda, figlia di Agnesina di Savignone, dal console della città il 1 aprile del 1299, che lo stesso giorno provvede a compilare l'inventario dei beni dell'orfana (ASGe, *Notai antichi*, 148, not. Damiano di Camogli, c. 13r (nomina) e c. 13r-v (inventario)). A titolo esemplificativo, si veda il caso, risalente al 26 luglio 1231, di Bertoloto *Batifolium*, nominato dal console di giustizia Enrico Bonovicino, *tutor* di Ugeto e *curator* di Pignolina, Mabilina e Iacobina figli del fu Pignolo *de Figario*, che immediatamente dopo l'assunzione di tale incarico procede alla redazione dell'inventario (ASGe, *Notai Antichi*, 11, not. Enrico di Bisagno, cc. 76v-77r); o ancora il caso di Lanfranco Mallono, nominato il 18 ottobre 1238 tutore di Ideto, Sibilina e Aldeta, figli del fu Nicoleta [Nicole] *de Pallo*, vedovo e deceduto *ab intestato*, (ASGe, *Notai Antichi*, 11, not. Enrico di Bisagno, c. 179r); infine il caso, risalente al marzo del 1271, di Franceschina *uxor quondam Michaellus Bechafimi* che fu *confirmata et data in tutelam* dei sei figli *per consulem ianuensem de iusticia* (ASGe, *Notai Antichi*, 65, not. Ogerio Osbergerio, cc. 138v-139v).

⁶⁹ *Lamberto di Sambuceto* 1983, doc. 55, p. 68.

quello di Alasina, vedova di Guglielmo *de Pagano*, madre del defunto Giovanni, tutrice del nipote Bellengono, figlio di quest'ultimo, la quale il 20 febbraio 1310, alla presenza di due autorità religiose, conferisce mandato a due individui di affittare una casa del nipote situata a Nîmes⁷⁰. Inoltre val la pena ricordare il caso, risalente al 1260, di una nonna materna tutrice: si tratta di Alda, vedova ed esecutrice testamentaria del marito, ma anche contutrice dei propri nipoti insieme alla figlia Iacoba, che concede al monaco Oliverio di estrarre pietre da un fondo di proprietà del marito, poi lasciato in legato al genero Lanfranco Simione, marito di Iacoba prematuramente scomparso; in questa circostanza madre e figlia, vedove entrambe e di comune accordo, agiscono consigliate da due *propinqui et vicini*⁷¹.

Il ventaglio delle scelte patrimoniali e familiari assunte dalle vedove tutrici, per lo più madri, di rado nonne, tendenzialmente impegnate soprattutto in investimenti finanziari e nella gestione fruttuosa di beni immobili, può essere integrato da testimonianze ulteriori: il 4 marzo 1247 Ermelina, vedova, alla presenza di due *propinqui*, stipula un contratto di apprendistato con un fabbro, cui affida il proprio figlio, impegnandosi a lasciarglielo per almeno 8 anni⁷²; il 3 febbraio 1248 Adalasia, vedova, provvede a costituire la dote per la figlia Giovannina, di cui è tutrice, accordandosi col futuro genero, alla presenza di due vicini⁷³.

Certamente si tratta di un quadro suscettibile di essere ampliato e arricchito con maggiori dettagli e con nuove sfumature mediante l'ausilio di indagini ulteriori, ma che conferma come le vedove tutrici genovesi, a differenza di altre categorie di donne, fossero in grado con le loro decisioni di orientare significativamente – se non addirittura segnare profondamente – il destino dei propri figli e dei propri nipoti.

⁷⁰ Leonardo de Garibaldo 2017, doc. 27, pp. 49-51.

⁷¹ *Libri Iurium* I/4 1998, doc. 759 del 1260 maggio 18, pp. 342-344. Nell'atto si ripete più volte sia che Alda agisce *tamquam distributrix et fideicommissaria* del marito *tamquam tutrix dictorum filiorum et heredum Lanfranci* sia che Iacoba *ipsorum minorum mater* è anche *tutrix illorum*. Entrambe agiscono *renunciantes beneficio senatus consulti Velleiani et facientes predicta consilio Anselmi Bufferii et Ideti Alpani, quos in hoc casu nostros propinquos et vicinos appellamus*.

⁷² ASGe, *Notai antichi*, 31/I, not. Matteo de Predono, c. 53r, 1247 marzo 4.

⁷³ *Ibidem*, c. 22v, 1248 febbraio 3.

Opere citate

- BARTOLO DA SASSOFERRATO 1590 = BARTOLI A SAXOFERRATO, *In secundam Digesti Novi partem*, Venetiis, 1590.
- BARTOLOMEO BOSCO 1620 = BARTHOLOMEI DE BOSCO *Consilia*, Lodani 1620.
- BELLOMO 1996 = M. BELLOMO, *La condizione giuridica della donna in Italia. Vicende antiche e moderne*, Roma 1996.
- BESTA 1931 = E. BESTA, *Le persone nella storia del diritto italiano*, Padova 1931.
- BEZZINA 2015 = D. BEZZINA, *Artigiani a Genova nei secoli XII-XIII*, Firenze 2015 (Reti Medievali E-Book, 22).
- BEZZINA 2018 = D. BEZZINA, *Charting the extradots (non-dotal goods) in Genoa and Liguria in the mid twelfth to thirteenth centuries*, in «Journal of Medieval History», 44/4 (2018), pp. 422-438.
- Bonvillano 1939 = *Bonvillano (1198)*, a cura di J.E. EIERMAN - H.G. KRUEGER - R.L. REYNOLDS, Genova 1939 (Notai Liguri del sec. XII, III).
- BRACCIA 2018 = R. BRACCIA, *Law and Society*, in *A Companion to Medieval Genoa*, a cura di C. BENEŠ, Leiden-Boston 2018 (Brill's Companions to European History, 15), pp. 144-164.
- BRACCIA 2000-2001 = R. BRACCIA, "Uxor gaudet de morte mariti": la donatio propter nuptias tra diritto comune e diritti locali, in «Annali della Facoltà di Giurisprudenza di Genova», XXX/1-2 (2000-2001), pp. 76-128.
- BRACCIA 2004 = R. BRACCIA, *Cultura giuridica e cultura della legge in Liguria tra medioevo ed età moderna: la legislazione statutaria*, in *Storia della cultura ligure*, a cura di D. PUNCUH, Genova 2004, I, pp. 19-36.
- CAMPITELLI 1983 = A. CAMPITELLI, *Persona (diritto intermedio)*, in *Enciclopedia del diritto*, XXXIII, Milano 1983, pp. 181-193.
- CHIODI 1997 = G. CHIODI, *L'interpretazione del testamento nel pensiero dei glossatori*, Milano 1997.
- CONDORELLI 2009 = O. CONDORELLI, *Il testamento confermato dal giuramento tra diritto civile e diritto canonico (secoli XIII-XVIII)*, in *Der Einfluß der Kanonistik auf die Europäische Rechtskultur*, I, a cura di O. CONDORELLI - F. ROUMY - M. SCHMOEKEL, Köln-Weimar-Wien 2009, pp. 311-336.
- Dare credito alle donne* 2012 = *Dare credito alle donne. Presenze femminili nell'economia tra medioevo ed età Moderna*. Convegno internazionale di studi, Asti, 8-9 ottobre 2010, a cura G. PETTI BALBI - P. GUGLIEMOTTI, Asti 2012.
- DI RENZO VILLATA 1975 = M.G. DI RENZO VILLATA, *La tutela. Indagini sulla scuola dei glossatori*, Milano 1975.
- DI RENZO VILLATA 1979 = M.G. DI RENZO VILLATA, *Dottrina, legislazione e prassi documentaria in tema di tutela nell'Italia del Duecento*, in *Confluence des droits savants et des pratiques juridiques*. Actes du colloque de Montpellier, 12-14 décembre 1977, Milano 1979, pp. 375-433.
- DI RENZO VILLATA 1986 = M.G. DI RENZO VILLATA, *Note per la storia della tutela nell'Italia del Rinascimento*, in *La famiglia e la vita quotidiana in Europa dal '400 al '600. Fonti e problemi*, Roma 1986, pp. 59-95.

- DI RENZO VILLATA 1992 = M.G. DI RENZO VILLATA, *Tutela (diritto intermedio)*, in *Enciclopedia del diritto*, XLV (1992), pp. 315-359.
- DI RENZO VILLATA 1995 = M.G. DI RENZO VILLATA, *Persone e famiglia nel diritto medievale e moderno*, in *Digesto italiano delle Discipline Privatistiche-Sezione civile*, IV edizione, XIII, Torino 1995, pp. 457-527.
- DI RENZO VILLATA 2002 = M.G. DI RENZO VILLATA, *Il volto della famiglia medievale tra pratica e teoria nella Summa totius artis notariae*, in *Rolandino e l'Arte notaria da Bologna all'Europa*. Atti del Convegno, Milano 2002 (Per una storia del notariato nella civiltà europea V), pp. 422-446.
- Dizionario Biografico* 2013 = *Dizionario Biografico dei Giuristi Italiani (XII-XX secolo)*, a cura di I. BIROCCHI - E. CORTESE - A. MATTONE - M.N. MILETTI, Bologna 2013.
- EDIGATI 2010 = D. EDIGATI, *Ut mulier non circumveniat. La capacità di agire della donna in età moderna fra ius commune e ius proprium*, in *Nobildonne, monache e cavaliere dell'Ordine di Santo Stefano. Modelli e strategie femminili nella vita pubblica nella Toscana granducale*, Atti del convegno internazionale di studi, a cura di M. AGLIETTI, postfazione di G. ZARRI, Pisa 2010, pp. 59-76.
- FENU 2014 = C. FENU, *La clausola giuridica di rinuncia ai benefici del senatoconsulto velleiano e la tutela pupillorum materna in un documento inedito dell'Archivio notarile antico di Udine*, in «Metodi e Ricerche», n.s., XXXIII/1-2 (2014), pp. 3-14.
- Giovanni di Amandolesio* 1985 = *Atti rogati a Ventimiglia da Giovanni di Amandolesio dal 1258 al 1264*, a cura di L. BALLETTTO, Genova 1985 (Collana storica di fonti e studi diretta da Geo Pistarino).
- Giovanni di Giona* 1955 = *Il cartulario di Giovanni di Giona di Portovenere (sec. XIII)*, a cura di G. FALCO - G. PISTARINO, Torino 1955 (Biblioteca della Società Storica Subalpina, 177).
- Giovanni di Guiberto* 1939 = *Giovanni di Guiberto (1200-1211)*, a cura di M.W. HALL-COLL - H.C. KRUEGER - R.G. REINERT - R.L. REYNOLDS, Genova 1939, 2 voll.
- GRAZIOSI 2002 = M. GRAZIOSI, «*Fragilitas sexus*». *Alle origini della costruzione giuridica dell'inferiorità delle donne*, in *Corpi e storia. Donne e uomini dal mondo antico all'età contemporanea*, a cura di N.M. FILIPPINI - T. PLEBANI - A. SCATTIGNO, Roma 2002, pp. 19-38.
- GUERRA MEDICI 1996 = M.T. GUERRA MEDICI, *L'aria di città. Donne e diritti nel comune medievale*, Napoli 1996.
- Guglielmo* 2009 = *Il cartulare di "Uberto", II, Atti del notaio Guglielmo. Savona 1214-1215*, a cura di M. CASTIGLIA, Genova 2009 (Notai Liguri dei secoli XII-XV, XIII).
- Guglielmo da Sori* 2015 = *Guglielmo da Sori. Genova, Sori e dintorni (1191, 1195, 1200-1202)*, a cura di G. ORESTE - D. PUNCUH - V. RUZZIN, Genova 2015 (Notariorum Itinera, I).
- Guglielmo Cassinese* 1938 = *Guglielmo Cassinese (1190-1192)*, a cura di M.W. HALL - H.C. KRUEGER - R.L. REYNOLDS, Genova 1938 (Notai Liguri del sec. XII, II).
- GUGLIELMOTTI 2020 = P. GUGLIELMOTTI, *Women, Families and Wealth in Twelfth- and Thirteenth-Century Liguria: New Perspectives and Past Approaches*, in *Comparing two Italies: Civic Tradition, Trade Networks, Family Relationships between the Italy of Communes and the Kingdom of Sicily*, a cura di N.L. BARILE - P. MAINONI, Turnhout 2020, pp. 167-187.

- KIRSHNER 1999 = J. KIRSHNER, *Donne maritate altrove. Genere e cittadinanza in Italia*, in *Tempi e spazi di vita femminile tra medioevo ed età moderna*, a cura di S. SEIDEL MENCHI - A. JACOBSON SCHUTTE - T. KUEHN, Bologna 1999, pp. 377-429 (ora in KIRSHNER 2015).
- KIRSHNER 2015 = J. KIRSHNER, *Marriage, Dowry and Citizenship in Late Medieval and Renaissance Italy*, Toronto 2015.
- KIRSHNER 2017 = J. KIRSHNER, *Nascoste in bella vista: donne cittadine nell'Italia tardo-medievale*, in *Cittadinanze medievali. Dinamiche di appartenenza a un corpo comunitario*, a cura di S. MENZINGER, Roma 2017, pp. 195-228.
- KUHEN 1999 = T. KUHEN, *Figlie, madri, mogli e vedove. Donne come persone giuridiche*, in *Tempi e spazi di vita femminile tra medioevo ed età moderna*, a cura di S. SEIDEL MENCHI - A. JACOBSON SCHUTTE - T. KUEHN, Bologna 1999, pp. 377-431.
- Lamberto di Sambuceto* 1983 = *Notai genovesi in Oltremare. Atti rogati a Cipro da Lamberto di Sambuceto (11 ottobre 1296-2 giugno 1299)*, a cura di M. BALARD, Genova 1983 (Collana storica di fonti e studi diretta da Geo Pistarino, 39).
- Lanfranco* 1951 = *Lanfranco (1202-1226)*, a cura di H.C. KRUEGER - R.L. REYNOLDS, Genova 1951 (Notai Liguri del sec. XIII, VI).
- LEICHT 1944 = P.S. LEICHT, *Storia del diritto italiano. Il diritto privato, Parte III, Le obbligazioni*, Roma 1944.
- Leonardo de Garibaldo* 2017 = *Leonardo de Garibaldo (Genova 1310-1311)*, a cura di M. CALLERI - A. REBOSIO - A. ROVERE, Genova 2017 (Notariorum Itinera, IV).
- LETT 2014 = D. LETT, *Uomini e donne nel medioevo. Storia del genere (secoli XII-XV)*, Bologna 2014.
- Libri Iurium* I/2 1996 = *I Libri Iurium della Repubblica di Genova, I/2*, a cura di D. PUNCUH, Genova 1996 (Fonti per la Storia della Liguria, IV).
- Libri Iurium* I/4 1998 = *I Libri Iurium della Repubblica di Genova, I/4*, a cura di S. DELLACASA, Genova 1998 (Fonti per la Storia della Liguria, XI).
- MAINONI 2012 = P. MAINONI, *A proposito di fiducia: mogli, tutrici ed "epitropisse" nei testamenti pugliesi (secoli XIII-XIV)*, in *Dare credito alle donne* 2012, pp. 75-100.
- MORELLO 2016 = M. MORELLO, *Humanitas e diritto: la condizione giuridica della donna nella famiglia dell'età pre-moderna*, in « Studi urbinati di scienze giuridiche politiche ed economiche », 67/3-4 (2016), pp. 367-396.
- Oberto Scriba* 1940 = *Oberto Scriba de Mercato (1186)*, a cura di M. CHIAUDANO, Genova 1940 (Notai Liguri del sec. XII, IV).
- PETTI BALBI 2010 = G. PETTI BALBI, *Donna et domina: pratiche testamentarie e condizione femminile a Genova nel secolo XIV*, in *Margini di libertà: testamenti femminili nel medioevo*, a cura di M.C. ROSSI, Caselle di Sommacampagna 2010 (Biblioteca dei Quaderni di storia religiosa, 7), pp. 153-182.
- PIERGIOVANNI 2013 = V. PIERGIOVANNI, *Bartolomeo Bosco*, in *Dizionario Biografico* 2013, pp. 313-314.
- Repertorio degli statuti* 2003 = *Repertorio degli statuti della Liguria (secoli XII-XVIII)*, a cura di R. SAVELLI, Genova 2003 (Fonti per la Storia della Liguria, XIX).

- SALVIOLI 1897 = G. SALVIOLI, *La capacità giuridica delle donne a Genova nei secoli X e XI*, in « Rivista di storia e filosofia del diritto », I (1897), pp. 198-206.
- Statuti della colonia genovese 1871* = V. PROMIS, *Statuti della colonia genovese di Pera*, Torino 1871 (Miscellanea di storia italiana, 11).
- Tealdo de Sigestro 1958* = G. PISTARINO, *Le carte portovenereesi di Tealdo de Sigestro (1258-1259)*, Genova 1958 (Notai Liguri dei secoli XII e XIII, VII).
- TRIFONE 1930 = R. TRIFONE, *Le persone e le classi sociali nella storia del diritto italiano*, Napoli 1930.
- VESCIO 2013 = N. VESCIO, *Salvioli Giuseppe*, in *Dizionario Biografico* 2013, pp. 1777-1780.
- Vingt-cinq ans après 2019* = *Vingt-cinq ans après: les femmes au rendez-vous de l'histoire. Études réunies* par E. ASQUER - A. BELLAVITIS - G. CALVI - I. CHABOT - C. LA ROCCA - M. MARTINI, Rome 2019 (Collection de l'École française de Rome, 561).

Sommario e parole significative - Abstract and keywords

Oltre a verificare la corrispondenza tra norme, dottrina e prassi in materia di vedove tutrici nel contesto genovese di età comunale, obiettivo di questo saggio è spiegare come e in che modo molte vedove assunsero e esercitarono il compito di tutrici dei propri figli. Attraverso un campione significativo di documenti notarili liguri rogati tra XII e XIII secolo, editi e inediti, questa ricerca conferma come l'assunzione del compito di tutrice (o curatrice) abbia reso un congruo numero di donne rimaste vedove assai più 'libere' di altre, cioè capaci, pur con le dovute cautele imposte dalla legge e dagli usi, di incidere sul futuro dei propri discendenti (figli e nipoti ancora minori) assumendo decisioni di rilievo nella gestione del patrimonio familiare loro destinato.

Parole significative: Medioevo, secoli XII-XIV, Genova, Liguria, tutela, diritto, vedove tutrici, statuti, documenti notarili.

In addition to verifying the extent to which norms, doctrine and practice match while considering widows as guardians in communal Genoa, this essay explains how and in what ways many widows took on and exercised the role of legal guardians of their children. Through a broad sample of published and unpublished notarial documents dating from the twelfth and thirteenth centuries, this research confirms how the position of legal guardian (or curator) endowed a significant number of women who decided to remain widows with much more 'freedom' than others, i.e. they were able, albeit with certain restrictions imposed by law and custom, to influence the future of their descendants (children and grandchildren who were still minors) by taking important decisions in the management of the family estate destined for them.

Keywords: Middle Ages, 12th-14th centuries, Genoa, Liguria, guardianship, law, widows-tutors, statutes, notarial registers.

QUADERNI DELLA SOCIETÀ LIGURE DI STORIA PATRIA

DIRETTORE

Carlo Bitossi

COMITATO SCIENTIFICO

GIOVANNI ASSERETO - MICHEL BALARD - CARLO BITOSSI - MARCO BOLOGNA -
STEFANO GARDINI - BIANCA MARIA GIANNATTASIO - PAOLA GUGLIELMOTTI -
PAOLA MASSA - GIOVANNA PETTI BALBI - VITO PIERGIOVANNI - VALERIA
POLONIO - ANTONELLA ROVERE - FRANCESCO SURDICH

Segretario di Redazione

Fausto Amalberti

✉ redazione.sisp@yahoo.it

Direzione e amministrazione: PIAZZA MATTEOTTI, 5 - 16123 GENOVA
Conto Corrente Postale n. 14744163 intestato alla Società

🖨 <http://www.storiapatriagenova.it>

✉ storiapatria.genova@libero.it

Editing: *Fausto Amalberti*

ISBN - 978-88-97099-53-6 (a stampa)

ISSN 2421-2741 (a stampa)

ISBN - 978-88-97099-55-0 (digitale)

ISSN 2464-9767 (digitale)

finito di stampare giugno 2020

Status S.r.l. - Genova

ISBN - 978-88-97099-53-6 (a stampa)

ISBN - 978-88-97099-55-0 (digitale)

ISSN 2421-2741 (a stampa)

ISSN 2464-9767 (digitale)